

# COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA DEI CAMINI

Adottato con deliberazione consiliare  
n° 19/1992 dd. 28.02.1992  
e modificato con deliberazione consiliare  
n° 15/2008 dd. 04.04.2008

## ARTICOLO 1

Il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini nel territorio del Comune di Vermiglio è disciplinato dalle norme dell'art. 14 della Legge Regionale 20.08.1954 n. 24 e dal presente Regolamento.

**Il servizio è svolto da ditta incaricata dall'Amministrazione comunale.**

## ARTICOLO 2

La spazzatura dei camini è esercitata esclusivamente dallo spazzacamino autorizzato dall'Amministrazione comunale ed è stato divieto ad altri di esercitare tale mansione.

## ARTICOLO 3

I proprietari dei fabbricati o gli amministratori degli stessi sono tenuti a permettere allo spazzacamino l'accesso ai locali da cui possa efficacemente esercitarsi la pulitura e sono tenuti a pagare la tariffa stabilita con la possibilità di rivalersi nei confronti degli inquilini in relazione alla parte di stabile da essi occupata.

## ARTICOLO 4

Il Comune avvisa con congruo anticipo i proprietari e gli inquilini degli edifici che, in base ad un turno regolare deve visitare ed essi sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito.

## ARTICOLO 5

I proprietari, gli Amministratori o gli inquilini si devono predisporre recipienti con i quali possa essere asportata la fuliggine nei normali depositi dello spazzacamino.

**Lo spazzacamino è tenuto allo smaltimento della fuliggine con le modalità previste dalla normativa in materia.**

## ARTICOLO 6

La pulitura dei camini è obbligatoria per una volta all'anno, salvo la possibilità di richiedere alle tariffe indicate, puliture straordinarie.

## ARTICOLO 7

Nel caso che debba essere provveduto alla bruciatura dei camini, il proprietario deve richiedere oltre allo spazzacamino la presenza di un vigile del fuoco ed è tenuto a avvisare i vicini.

La bruciatura è comunque vietata durante la notte e in caso di vento a giudizio del Sindaco, il quale potrà avvalersi anche del Comandante dei VV.FF..

Essa è consentita solo per fabbricati isolati, fuori dal perimetro dei centri storici e comunque effettuata sotto sorveglianza con verifica finale di tutta la canna fumaria e delle zone a stretto contatto con la stessa.

## ARTICOLO 8

Prima di procedere alle pulizie dei camini mediante abbrucchiatura, lo spazzacamino deve verificare che :

1) le canne fumarie, camini e condotti da fumo debbono essere isolati da materiali, combustibili, come travature in legno dei solai e delle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore.

## ARTICOLO 9

Lo spazzacamino è responsabile della pulitura e dei danni eventuali causati da trascuratezza nello svolgimento dell'incarico e deve inoltre trasmettere al Sindaco i nominativi dei proprietari che, senza giustificato motivo si oppongono alla pulitura stessa.

Il Sindaco accerta la negligenza del proprietario avvalendosi anche del Comandante dei VV.FF. ed adotterà i necessari provvedimenti per far compiere la pulizia a spese dell'interessato.

## ARTICOLO 10

Il Comune ed il Corpo dei VV.FF. possono in ogni momento controllare l'andamento del servizio.

Sulla regolare costruzione o ristrutturazione dei fabbricati, agli effetti antincendio, il Comandante del Corpo dei VV.FF. esprime il proprio parere in sede di Commissione edilizia, quale membro di diritto.

## ARTICOLO 11

Il proprietario dello stabile deve aver cura che le porticine dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano, in ogni tempo, accessibili e deve aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali di qualsiasi genere, specialmente nei solai e nelle cantine vi sia uno spazio libero di almeno 50 cm..

## ARTICOLO 12

L'Amministrazione comunale procederà ogni anno ad individuare una ditta specializzata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio ed agli Istituti previdenziali, assistenziali ed infortunistici previsti dalla normativa vigente, e concorderà il prezzo unitario per ogni canna fumaria pulita su tutto il territorio comunale.

## ARTICOLO 13

Il corrispettivo per ogni canna fumaria pulita sarà versato direttamente dall'utente allo spazzacamino che rilascerà apposita ricevuta.

## ARTICOLO 14

L'addetto alla pulizia sarà munito di un registro di controllo su cui verranno annotate le pulizie e tale registro servirà all'Amministrazione comunale per i controlli previsti dalla normativa vigente.

Nel caso che la pulizia venga effettuata direttamente dal proprietario. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, secondo le modalità che riterrà più opportune. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati e, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

Per le pulizie effettuate fuori turno a causa o a richiesta degli interessati compete la tariffa doppia più le spese di trasferita dello spazzacamino.

## ARTICOLO 15

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 del D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L..

\*\*\*\*\*